



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI MASSA

STATUTO
CASSA MUTUA

Art. 1

E' istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, una CASSA MUTUA a favore degli iscritti nei propri ALBI.

Art. 2 (4)

La Cassa Mutua corrisponderà all'iscritto, che a causa di infermità sia totalmente impossibilitato ad attendere alle sue ordinarie occupazioni, un assegno giornaliero il cui importo è stabilito dal Consiglio dell'Ordine (1).

L'assegno giornaliero avrà decorrenza dal sedicesimo giorno di infermità – salvo in ipotesi di ricovero ospedaliero – e potrà essere corrisposto per una durata massima di giorni novanta.

Tali erogazioni potranno essere corrisposte anche agli avvocati, iscritti all'Albo Avvocati di Massa Carrara, colpiti da eventi eccezionali, anche con deroga alla franchigia di cui al comma precedente.

Per le infermità di durata superiore a giorni novanta, così come nell'ipotesi di eventi eccezionali, il Consiglio potrà a suo esclusivo ed insindacabile giudizio assegnare un ulteriore contributo straordinario giornaliero nella misura massima del 100% del contributo ordinario.

In deroga a quanto sopra previsto, in caso di ricovero ospedaliero – che dovrà essere documentato con il deposito di certificazione rilasciata dalla struttura dalla quale risulti l'effettivo periodo di ricovero – limitatamente alla durata del ricovero, verrà corrisposto un assegno giornaliero pari al 100% del contributo ordinario. Tale assegno avrà decorrenza dal primo giorno di ricovero e potrà essere corrisposto per una durata massima di giorni novanta.

Art. 3

In caso di degenza per infermità, l'iscritto nell'Albo dovrà darne notizia al Consiglio dell'ordine non oltre il decimo giorno dall'inizio della degenza inviando certificato medico indicante la natura della infermità e la sua presumibile durata. Alla fine della infermità l'iscritto dovrà pure darne notizia al Consiglio dell'ordine precisando il periodo durante il quale è stato totalmente impossibilitato ad attendere alla sua attività professionale.

Art. 4

Avranno diritto ai benefici previsti dall'art. 2 anche gli iscritti negli Albi che godano di pensione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati o di altro trattamento di pensione. Il Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione, è legittimato, in situazioni di particolare gravità e necessità economiche, ad erogare una tantum, i benefici di cui al presente statuto anche agli Avvocati non più iscritti all'Albo.

Art. 5

Nessun mutuato può ricevere, durante l'anno solare, assistenza superiore al massimo previsto dall'art.2.

Art. 6

Saranno esclusi dalle prestazioni gli iscritti non in regola col pagamento della "tassa annua", ma saranno riammessi al godimento dopo 30 giorni dal regolamento della morosità.

Art. 7

I proventi finanziari della "Cassa Mutua" sono costituiti dai seguenti contributi:

- a) da una quota della tassa annua a carico degli Avvocati, da deliberarsi annualmente dal Consiglio dell'Ordine (2).
- b) dalla tassa pareri.
- c) dalle eventuali eccedenze di bilancio del Consiglio dell'Ordine (3).
- d) dalle eventuali rendite patrimoniali e da qualunque donazione od ulteriore contributo da parte degli iscritti e da parte dei terzi.

Art. 8

L'Amministrazione della Cassa Mutua sarà tenuta presso il Consiglio dell'Ordine senza gravame di spese di qualsiasi specie, che andranno a carico, occorrendo, delle spese generali del Consiglio stesso. I proventi destinati alla Cassa Mutua saranno accantonati in un conto bancario separato, sul quale saranno prelevati gli assegni deliberati dal Consiglio per le singole prestazioni. Gli atti inerenti al funzionamento della Cassa Mutua saranno pure tenuti distinti da tutto il resto degli atti del Consiglio. Alla fine di ogni anno, il Consiglio sottoporrà all'Assemblea degli iscritti il conto consuntivo e preventivo della Cassa Mutua.

(1) Con deliberazione del 12.06.2014 il C.O. ha stabilito in € 52,00 l'assegno giornaliero.

(2) Con delibera dell'11.02.1992 il C.O. ha stabilito in £it. 100.000= la quota da destinarsi alla C.M.

(3) Con delibera di conferma dell'Assemblea Straordinaria degli Iscritti del 16.07.1996.

(4) Articolo modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Iscritti del 01.12.2011